ISTITUZIONE DELL'ASSEGNO "GIULIO ONESTI" IN FAVORE DEGLI SPORTIVI ITALIANI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Art. 3

Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 8 maggio 2003, non più in vigore dal 1 gennaio 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico
Estremi	Legge 15 aprile 2003, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-assegno-giulio-onesti-in-favore-degli-sportivi/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it